

(N. 523)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1949

Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato  
in occasione delle feste infrasettimanali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1631, che disciplina tuttora le prestazioni del personale delle Ferrovie dello Stato, prevede la libertà nelle giornate dichiarate festive agli effetti civili solo per il personale degli uffici.

Inoltre, il vigente Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, all'articolo 65 prevede, per il personale operaio e di manovalanza addetto alle officine di grande riparazione del materiale rotabile, a quelle del materiale fisso e ai cantieri dipendenti dal servizio Lavori e Costruzioni, la riduzione di tre giorni del congedo annuale, in considerazione della libertà che lo stesso gode nelle giornate festive in cui le officine e i cantieri stessi debbono rimanere chiusi.

L'Amministrazione ferroviaria, al fine di adeguare le condizioni di trattamento del personale esecutivo in materia di festività, a quelle del personale degli uffici nonché a quelle degli altri lavoratori in genere, ha provveduto ad

impartire di volta in volta opportune disposizioni affinché, in attesa dell'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, venga assicurato il godimento delle feste infrasettimanali a tutto indistintamente il personale, compreso quello esecutivo addetto all'esercizio.

Ad evitare le ingenti spese cui sarebbe andata incontro l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato se avesse dovuto corrispondere il compenso per lavoro straordinario per tutte le prestazioni rese in giorni festivi, si è seguito il criterio di concedere un corrispondente periodo di libertà al personale addetto all'esercizio che, per le particolari esigenze del servizio ferroviario, è tenuto a dare per intero la propria opera in detti giorni.

Il presente disegno di legge, ispirandosi ai criteri su esposti, mentre colma una lacuna dell'attuale Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, vuole disciplinare con norme precise la concessione delle festività riconosciute ed il relativo trattamento economico. A ciò tende, particolarmente, l'arti-

colo 1, del disegno di legge col quale si dispone che il personale delle Ferrovie dello Stato viene lasciato in completa libertà nei giorni festivi infrasettimanali. Così, mentre decade la limitazione prevista dal punto 2 dell'articolo 9 del regio decreto legge 22 luglio 1923, n. 1631, nei confronti del personale degli uffici, analogo trattamento viene esteso indistintamente a tutto il restante personale delle Ferrovie dello Stato. In conseguenza, venendo meno la ragione che ha motivato la cennata riduzione della durata del congedo annuale al personale operaio e di manovalanza, addetto alle officine e ai cantieri di cui sopra, si abroga, con l'articolo 2 del disegno di legge, il secondo comma dell'articolo 65 del Regolamento del personale.

Con l'occasione — tenuto conto che l'articolo 4

primo comma, del predetto Regolamento del personale stabilisce che il personale a paga giornaliera viene retribuito solo per i giorni in cui presta effettivo servizio, e che con l'articolo 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1946, n. 2324, concernente l'estensione al personale ferroviario non di ruolo dei miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è stato stabilito che le paghe giornaliere siano corrisposte anche per le giornate di riposo e festive — si ritiene opportuno inserire un apposito articolo nel disegno di legge proposto, che sanzioni il disposto dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale.

Per le ragioni su esposte, il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 65 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.

### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del citato Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente:

« Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive ».